

# Stalking: una ricerca sull'” ammonimento del Questore” nella provincia di Bologna in riferimento alla Legge 38/2009

Giancarlo Salsi\*

## Riassunto

La protezione della vittima del reato di stalking trova nell'ammonimento curato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza uno strumento giuridico utilizzabile con lo scopo di dissuadere lo stalker dal perpetrare ulteriori azioni persecutorie. In difetto di decreti attuativi e/o circolari funzionali ad una applicazione procedimentale uniforme in ambito nazionale dell'istituto, si presenta la procedura adottata dalla Questura di Bologna, nonché i dati del fenomeno relativo alla città di Bologna e provincia a tre anni dall'entrata in vigore della Legge.

## Résumé

La protection de la victime de harcèlement moral trouve dans le « rappel à la loi » de l'Autorité de Sécurité Publique un instrument juridique qui peut être utilisé afin de dissuader l'auteur de perpétrer d'autres actions criminelles. Compte tenu de l'absence de décrets d'exécution et/ou de circulaires visant à une application uniforme de cet instrument au niveau national, nous présentons la procédure adoptée par le préfet de Police de Bologne, ainsi que les données relatives à ce phénomène concernant la ville et le département de Bologne, trois ans après la promulgation de la loi.

## Abstract

The restraining order issued by the Chief of Police is a legal instrument that is used to protect the victim of stalking with the aim of dissuading the stalker from doing more persecutory acts. Neither executive decrees nor circulars are issued yet to define an equal national application procedure. For this reason, the author presents the procedure used by the Police headquarters of Bologna and the data concerning acts of stalking committed in Bologna and its province three years after the approval of the law n° 38/2009.

## 1. Premessa.

L'oggetto del decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, convertito con modificazione nella legge n. 38 del 23 aprile 2009, risulta ripartito su tre differenti tematiche: la sicurezza pubblica, il contrasto alla violenza sessuale e gli atti persecutori. Le prime due completano o modificano istituti già presenti nell'ordinamento interno, mentre le misure relative agli atti persecutori rappresentano una assoluta novità che deve essere analizzata sotto molteplici aspetti (1):

a) condotta: da una preliminare analisi della fattispecie si è indotti a ritenere che il legislatore abbia inteso ricomprendere la condotta integrante tale fattispecie usando termini intenzionalmente molto ampi – molestia e minaccia. Si tratta di un delitto a forma libera, caratterizzato dalla necessaria reiterazione delle condotte e soprattutto dall'essere strutturato come reato di evento. La reiterazione (2) di comportamenti minacciosi o molesti e la peculiarità della ripetizione di tali condotte porta ad affermare che la fattispecie debba ricondursi alla tipologia del reato abituale c.d. proprio (3).

\* Dottorando di ricerca in Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Bologna, cultore della materia, membro della commissione d'esame e tutor didattico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna - insegnamento di Medicina Legale.

L'art. 612 bis c.p. prevede la sanzione da 6 mesi a 4 anni per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da: a) cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura; b) ingenerare un ondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da una relazione affettiva; c) costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

E' disposta l'applicabilità di tale disposizione previa verifica della clausola di esclusione "...salvo che il fatto non costituisca più grave reato".

**b)** elemento oggettivo del reato: il legislatore ha qualificato l'elemento oggettivo del delitto di atti persecutori quale reato di danno.

La norma ha voluto dare conto dei tre differenti ambiti di possibile "aggressione" alla persona offesa : a) sul piano psicologico, b) sul piano fisico/biologico, c) in funzione del potenziale danno esistenziale.

Affinché il reato risulti integrato è necessario che almeno uno di tali eventi si verifichi, anche se nulla vieta che si possano verificare tutti e tre.

La questione sulla tassatività dell'elemento oggettivo della fattispecie è stata risolta in termini positivi dal parere del CSM sul decreto : "... si tratta di un reato di danno e di evento la cui sussistenza richiede, non solo una condotta molesta o minacciosa, ma anche il verificarsi di un'alterazione dell'equilibrio della vittima...".

I problemi relativi all'accertamento della situazione soggettiva della parte lesa – in piena rispondenza ai canoni richiesti dall'art.

25 Cost. – richiedono, come per il reato di circonvenzione della persona incapace, una valutazione sui profili psicologici del soggetto passivo.

**c)** elemento soggettivo del reato: la fattispecie di atti persecutori non è caratterizzata da un dolo specifico, ovvero non è necessario che le singole condotte di molestia o di minaccia siano intenzionalmente finalizzate a determinare uno degli eventi previsti dalla norma. Si ritiene sufficiente il c.d. dolo generico, fermo restando che l'autore della condotta dovrà rappresentarsi, quantomeno in via eventuale, uno degli eventi previsti dalla norma. La fattispecie risulta del tutto compatibile con l'ipotesi del delitto tentato di cui all'art. 56 c.p.

**d)** consumazione del reato: arresto e diritto transitorio: l'accertamento del momento consumativo pone alcuni problemi interpretativi circa la possibilità di procedere all'arresto in flagranza di cui all'art. 382 c.p. Come stabilito da detto articolo è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato, ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel reato permanente la flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza. Sarà, quindi, possibile eseguire l'arresto solo in presenza delle situazioni giuridicamente rilevanti sopra descritte.

Il tema del momento consumativo deve essere affrontato anche tenendo conto della prima fase di applicazione della nuova legge, in

relazione all'applicazione del principio generale di cui all'art. 2 c.p. (successione della legge penale) con particolare riguardo al primo ed al quarto comma di tale articolo.

## **2. I nuovi strumenti di protezione della vittima: l'ammonimento.**

La ricerca di una risposta efficace e tempestiva al problema degli atti persecutori ha indotto il legislatore ad inserire un importante istituto di derivazione anglosassone: l'ammonimento (4).

In particolare al Questore è affidato il potere-dovere di garantire un rapido ed efficace intervento a fronte di condotte di stalking.

Il legislatore nell'elaborare il decreto legge n. 11/2009 ha ritenuto che la durata di un eventuale procedimento penale per la violazione di cui all'art. 612 bis c.p. potrebbe non essere sufficientemente efficace e rapido ai fini della immediata tutela della vittima degli atti persecutori.

Per ovviare a tale problema è stato previsto l'istituto dell'ammonimento, con lo scopo precipuo di assicurare un intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza maggiormente rapido ed elastico rispetto a quello dell'Autorità Giudiziaria. Inoltre, tale strumento giuridico potrebbe essere di per sé sufficiente ed idoneo a dissuadere lo stalker dal perpetrare ulteriori condotte persecutorie.

L'art. 8 del D.L.11/2009 (5) stabilisce che: *"...fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'Autorità di Pubblica Sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Il*

*Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento ed al soggetto ammonito. Il Questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. La pena per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo".*

Nell'ordinamento italiano l'ammonimento è stato introdotto come misura di prevenzione (6) avente natura amministrativa affidata per la sua concreta applicazione alla scelta del privato nel caso si determini a chiedere l'aiuto all'Autorità di Pubblica Sicurezza, ma non voglia ancora chiedere la punizione del colpevole tramite l'Autorità Giudiziaria.

Questo strumento è stato definito *"una innovazione fondamentale, che fornisce agli operatori di polizia uno strumento efficace per incidere sul fenomeno dello stalking, in particolare per tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato precedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all'exasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera di se stessa"* (7).

Il legislatore ha così delineato una nuova misura di prevenzione che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori degli atti persecutori - inducendoli alla riflessione ed al ravvedimento - prima che l'aggravamento sfoci nell'attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. La norma si caratterizza per la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli, i quali - se non integrano ancora un reato contro la persona o il patrimonio - potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati (8).

### 2.1. Origine dell'ammonimento.

Seppur di ispirazione anglosassone, come si desume dai lavori parlamentari che hanno portato alla promulgazione della legge, l'attribuzione del potere di ammonimento del Questore utilizza un "*utensile giuridico*" antico, desunto dalla disciplina del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (9).

Su questo aspetto occorre richiamare alcune disposizioni del T.U.L.P.S., in particolare l'art. 1 sancisce che: "*l'Autorità di Pubblica Sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, e alla tutela della proprietà...; per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati*".

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal Capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6: "*salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza è ammesso il*

*ricorso in via gerarchica nel termine di giorni 10 dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo*".

Appare opportuno ricordare, infine, che come stabilito dall'art. 7: "*nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge*".

Il provvedimento di ammonimento costituisce esplicitazione specifica di un potere generale, al quale i principi ricordati devono ritenersi applicabili. Il provvedimento di ammonimento dovrà, pertanto, ritenersi ricorribile per via gerarchica nonché, in sede di giustizia amministrativa, al T.A.R. (10).

### 2.2 Differenze con l'avviso orale.

Una riflessione necessaria attiene gli effetti che la violazione dell'ammonimento produce: in ordine al regime della procedibilità - in tal caso d'ufficio - ed al trattamento sanzionatorio del delitto di stalking - in questa ipotesi aggravato.

La violazione dell'ammonimento - in relazione alla formulazione prevista dagli artt. 164-176 T.U.L.P.S - fu già censurata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 11 del 1956 (*utensile giuridico antico* molto distante dal restraining order anglosassone). La Corte ha argomentato valutando che l'ammonizione - allora disposta da una commissione prefettizia, organo riconducibile all'autorità amministrativa - determinava "*la sottoposizione dell'individuo ad una speciale sorveglianza di polizia*", nonché ad "*una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di non uscire prima o di non rincasare dopo una certa ora*" ritenuta fortemente limitativa della libertà personale.

In ragione di tali conseguenze dell'ammonizione, la Corte ha ritenuto la disciplina del T.U.L.P.S incompatibile con l'art. 13 della Costituzione, che *“sottrae alle autorità amministrative il potere di emanare provvedimenti restrittivi della libertà personale”*; precetto qualificato come *“compiuto, concreto, categorico”*.

Le ragioni sottese alla declaratoria di incostituzionalità degli artt. 164-176 T.U.L.P.S dovrebbero indurre a ritenere immune da censure, rispetto all'art. 13 Cost., la disciplina dell'ammonimento di cui all'art. 8 d.l. 11/2009. Se da un lato tale procedura amministrativa è priva delle minime garanzie previste per le misure di prevenzione di cui alle leggi 1423/1956 e 575/1965, dall'altro essa non comporta l'irrogazione di provvedimenti limitativi della libertà personale in senso stretto: consistendo nel mero avvertimento – rivolto dal Questore al possibile molestatore assillante – di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia e di uniformare la propria condotta ai dettami dell'ordine pubblico interno.

L'ammonimento è, quindi, una misura di prevenzione sui generis che si discosta nei presupposti e nella funzione dall'avviso orale di cui all'art. 4 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423. Quest'ultima prevede il c.d. procedimento di prevenzione che attribuisce al Tribunale la responsabilità dell'irrogazione delle più gravi tra le misure di prevenzione, nonché la successiva repressione in caso di inosservanza.

Soppressa la diffida, l'odierno avviso orale è propedeutico all'applicazione delle misure restrittive vere e proprie ed è privo di autonoma sanzione penale per il caso in cui l'intimato non provveda a mutare la propria condotta.

L'ammonimento è provvedimento interamente rimesso all'autorità amministrativa, è previsto per lo specifico caso in cui ricorrano o si profilino gli estremi del reato di cui all'art. 612 bis c.p. e, pertanto, i requisiti di pericolosità elencati nella legge 1423/1956, quale fondamento delle misure di prevenzione contro le persone pericolose, sono sostituiti da quello che consiste nell'essere autori di fatti riconducibili al reato di atti persecutori.

Diversamente dall'avviso orale, esso non è munito di sanzione nel caso in cui venga disatteso: le conseguenze dell'inosservanza si ripercuotono sia sul piano della procedibilità del reato di atti persecutori, per il quale non occorre più la querela e sia sull'entità della pena, posto che l'inosservanza configura una specifica circostanza aggravante.

La novella costituita dalla legge n. 38/2009 ha dato luogo ad una prassi applicativa di tale potere generale mirata sulla problematica, per molti aspetti innovativa, degli atti persecutori. Se è vero che già in base al sopra citato art. 1 del T.U.L.P.S. il Questore avrebbe potuto attivarsi per ottenere una *“composizione bonaria dei dissidi privati”*, è altrettanto vero che lo stalking costituisce una *“species”* rispetto al *“genus”* costituito da dissidi privati che impone e giustifica poteri differenti.

### **3. Problematiche applicative ed uniformità di trattamento in ambito nazionale.**

Ad oltre due anni dall'entrata in vigore del reato di stalking non si registrano da parte del legislatore e degli organi nazionali preposti decreti attuativi e/o circolari esplicative indirizzate agli Uffici territoriali tali da consentire una uniformità di trattamento e di procedura.

Svariate sono le problematiche che gli operatori di polizia devono affrontare in questa specifica fase ai fini di compiere un'attività istruttoria che porti alla verifica delle condizioni per l'emissione di un decreto di ammonimento.

Il Questore - avvalendosi della Divisione Anticrimine, Ufficio misure di prevenzione - deve assumere dagli organi investigativi le informazioni necessarie, sentire le persone informate sui fatti e, nel caso in cui ritenga fondata l'istanza, deve ammonire oralmente il soggetto nei confronti del quale è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Di ciò redige un processo verbale.

In tal modo si esalta la natura preventiva dello strumento giuridico creato dal legislatore e si spiega anche il suo profilo scarsamente invasivo della libertà dell'ammonito. L'entità della compressione della libertà dell'ammonito, a seguito del decreto di ammonimento, è decisamente risibile poiché questi viene semplicemente invitato a tenere un comportamento conforme alle regole della società. Occorre specificare che il decreto di ammonimento non presuppone l'acquisizione della prova del fatto, ma richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile l'avvenuto compimento di atti persecutori (11).

Il legislatore ha così delineato una nuova misura di prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori (inducendoli alla riflessione ed al ravvedimento) prima che l'aggravamento sfoci nell'attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.

La norma in esame si caratterizza per la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali - se non integrano ancora un reato contro la persona od il patrimonio - potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati (12).

Si può ritenere che il decreto di ammonimento non presupponga l'acquisizione della prova del fatto penalmente rilevante punito dall'art. 612 bis c.p., ma - nel quadro di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell'amministrazione - richieda la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l'avvenuto compimento di atti persecutori.

In definitiva il Questore deve soltanto apprezzare la fondatezza dell'istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (13).

### 3.1. La procedura adottata dalla Questura di Bologna.

Il personale della Questura preposto non è tenuto a compiere una vera e propria istruttoria penale, ma deve unicamente provvedere ad una ricostruzione dei fatti e ad una valutazione ontologicamente sommaria tale da esprimere una risposta efficace e rapida.

Il Questore della provincia di Bologna ha ritenuto che, ai fini di una esaustiva esposizione dei fatti da parte del richiedente l'ammonimento, gli operatori della Polizia di Stato dovessero

compiere una prima attività istruttoria chiedendo di rappresentare quanto segue (14):

- 1) Indicare il tipo di relazione che intercorreva o intercorre tra la persona richiedente e quella nei cui confronti si richiede il provvedimento;
- 2) Raccontare i fatti e le azioni di cui si è vittima, in special modo quelli più recenti, indicando con precisione i giorni e le circostanze in cui questi si sono verificati;
- 3) Precisare se vi sono minori coinvolti;
- 4) Specificare se la persona nei confronti della quale si richiede il provvedimento sia titolare di porto d'armi o se detiene o possiede, a qualsiasi titolo, delle armi;
- 5) Descrivere le eventuali lettere, messaggi di testo (sms), e-mail ricevute indicandone il contenuto e producendone copia;
- 6) Indicare se vi sono allegati (es. regali, lettere, copie di denunce e querele presentate in passato per altri fatti nei confronti della persona molesta, referti medici);
- 7) Precisare se ci sono stati testimoni ai fatti narrati ed, eventualmente, le loro generalità;
- 8) Menzionare altre parti offese (le quali, se a loro volte intendono manifestare la volontà di ammonire la persona che compie gli atti persecutori, devono farne richiesta o sottoscrivere l'esposto presentato);
- 9) Specificare se a seguito del verificarsi degli episodi o atti persecutori vi è stata richiesta di intervento delle forze dell'ordine (tramite 113 o 112);
- 10) Cercare di indicare in che modo gli atti persecutori o molesti hanno influenzato e/o alterato le abitudini di vita della parte offesa.

Tutto ciò al solo fine di rendere chiara la situazione rappresentata, nel minor tempo possibile.

Al termine della redazione della richiesta di ammonimento e della conseguente sottoscrizione, l'Ufficio ha l'obbligo di consegnare alla vittima copia della scheda informativa sui centri antiviolenza della provincia di Bologna. A garanzia dell'avvenuto adempimento viene recepita la firma per ricevuta.

Attualmente i centri antiviolenza presenti sul territorio di Bologna e provincia che vengono indicati sono i seguenti:

- Numero verde nazionale 1522 Antiviolenza Donna;
- Casa delle donne per non subire violenza (via dell'oro n. 3 – 40124 Bologna tel. 051/333173);
- S.O.S. Donna (via Saragozza n. 221/b – 40134 Bologna tel. 051/434345);
- Gruppo Giustizia UDI - Unione Donne Italiane (Via Castiglione n. 26 – 40124 Bologna tel. 051/232313);
- Associazione La Cicoria – Donne contro la violenza alle donne – (Via Giovanni dalle bande nere – Padiglione 10 40126 Imola – Bo, tel. 0542/604608).

### 3.2. Cosa rischia il soggetto che presenta l'istanza?

Il soggetto che vuole chiedere l'adozione di un provvedimento formale di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta deve "*esporre i fatti*" di cui è destinatario.

Gli episodi di minaccia e di molestia – che sono gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori – cui si riferisce genericamente l'espressione "*fatti*", devono: essere stati commessi, essere

plurimi ed essere giunti ad una fase e ad un grado di delineazione seriale tale da far comprendere che non si tratta di isolati – anche se ripetuti - episodi di disturbo, ma della manifestazione di intenti persecutori, cui è seguita o sta per seguire la condotta penalmente rilevante.

La persona che presenta la richiesta di ammonimento potrebbe non essere un abile giurista in grado di cogliere le non poche sfumature previste dalla legge, anche tenendo conto della condizione psicologica in cui si trova. Ed invero la norma precisa che il soggetto che presenta l’istanza “espone” i fatti e non menziona direttamente il reato di cui all’art. 612 bis c.p. Egli è tenuto a riferire fatti storici veritieri, senza compiere una preventiva valutazione circa la sussistenza di un nesso eziologico causale tale da ritenere integrato il delitto di atti persecutori.

La conseguenza di avere riportato all’Autorità di Pubblica Sicurezza circostanze non rispondenti al vero integrerebbe il reato di calunnia – ai sensi dell’art. 368 c.p. – solo nel caso in cui vengano riferiti reati procedibili d’ufficio ( ad es. minacce aggravate, art. 612 cpv. c.p.) o condotte di cui all’art. 612 bis c.p., anch’esse procedibili d’ufficio (ad es. molestie poste in essere da persona travisata).

Negli altri casi, trattandosi di reati la cui procedibilità è subordinata alla presentazione della querela, è lo stesso meccanismo della legge a non prevedere un obbligo da parte dell’autorità amministrativa di riferire all’autorità giudiziaria.

Ipotesi residuale è quella che prevede, laddove nell’ambito del meccanismo di accertamento e applicazione intervengano più soggetti, il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.).

Anche se le dichiarazioni vanno riportate unicamente all’autorità amministrativa, esse devono essere rese secondo verità in quanto di per sé sufficienti a produrre l’ammonimento.

Nel caso di dichiarazione intenzionalmente non vera, potrebbe configurarsi il delitto di cui all’art. 483 c.p. (15), conseguentemente potrebbe essere auspicabile un espresso avviso in questo senso all’atto della presentazione dell’istanza.

### 3.3. Quali le conseguenze per il soggetto ammonito?

Come anzi detto, il provvedimento di ammonimento del Questore ha il valore intrinseco di un giudizio di disapprovazione dell’autorità pubblica (quand’anche la condotta non sia ancora idonea ad integrare un illecito penale). Tale censura della condotta dell’individuo destinatario del provvedimento comporta come prima conseguenza la sospensione o, comunque, una più attenta valutazione delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza ed esso afferenti. Si pensi alla possibilità di disporre, detenere o portare armi o munizioni. In ambito locale le armi vengono ritirate e le autorizzazioni sospese in attesa di valutare l’evoluzione della condotta dello stalker.

Vi sono due ulteriori conseguenze che l’ammonimento comporta nei confronti dell’agente: a) in caso di condanna per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., la pena è aumentata fino ad un terzo se il soggetto era stato già ammonito - trattasi di circostanza aggravante ordinaria; b) si procede d’ufficio e non a querela di parte per l’art. 612 bis c.p. se il soggetto era già stato ammonito.

## **4. La fase istruttoria.**

Appare del tutto evidente, sia nell’interesse della vittima che della Pubblica Amministrazione, che



il contenuto dell'istanza debba non solo essere veritiero, ma essere completo e rispondere ad esigenze di chiarezza, attendibilità e verificabilità.

La norma prevede che l'Autorità amministrativa che ha proceduto dovrà trasmettere la richiesta al Questore "senza ritardo".

L'indicazione "senza ritardo" impone di considerare quale attività preliminare potrà essere disposta autonomamente dall'autorità che riceve l'istanza, prima che l'Ufficio del Questore abbia contezza della richiesta.

In ambito locale, l'Ufficio misure di prevenzione della Divisione Anticrimine assume autonomamente, se necessario, informazioni dagli organi investigativi, escute le persone informate sui fatti o, comunque, ritenute utili ai fini della prosecuzione degli accertamenti e consulta le banche dati delle forze di polizia.

La fase istruttoria potrebbe essere circoscritta alla sola richiesta di chiarimenti al ricorrente ed all'acquisizione di documentazione.

Tale procedura informativa potrebbe consentire di mettere a disposizione del Questore un materiale sufficiente per la valutazione dell'emissione del decreto di ammonimento, senza la necessità di esperire ulteriore attività di approfondimento.

Diversamente, il Questore delegherà all'Ufficio preposto un'analitica ricostruzione dei fatti oggetto della doglianza e la ricerca di sufficienti elementi di prova idonei a corroborare la tesi della vittima.

Certo è che la necessità di accertamenti suppletivi comporterà una dilatazione temporale della decisione del Questore, un maggiore dispendio di energie sul piano organizzativo ed una maggiore esposizione della vittima alle condotte moleste.

#### 4.1. Esiti della fase istruttoria: a) decreto di ammonimento b) rigetto istanza c) archiviazione procedimento.

a) Al termine della fase istruttoria il Questore, in relazione alla valutazione degli eventi e delle condotte esposte, può decidere di notificare allo stalker un decreto di ammonimento. In tale provvedimento dell'Autorità amministrativa vengono indicate le generalità della persona che ha chiesto l'ammonimento, una sommaria ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra vittima e stalker – indicando le manifestazioni delle condotte moleste e minacciose -, una formale diffida a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi, per il futuro, dal compiere atti persecutori nei confronti della vittima o di terzi a questa legati da vincoli di qualsiasi natura.

L'ammonito viene avvisato che il provvedimento è valido sino a quando non è proposta querela per il delitto di cui all'art. 612 bis p.c. e che la pena prevista è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, nei confronti del quale si procede d'ufficio.

Nell'ambito della discrezionalità amministrativa, laddove non emergano elementi tali da giustificare l'ammonimento, ma sussistano comunque situazioni di tensione interpersonali tra vittima e persecutore, esse potrebbero legittimamente indurre il Questore – in caso di rigetto dell'istanza – a delegare all'Autorità di Pubblica Sicurezza che aveva ricevuto l'istanza stessa un tentativo di "composizione" sulla base dei poteri generali riconosciutigli dall'art. 1 T.U.L.P.S.

b) In caso di rigetto, comunque, si deve ritenere certamente possibile la facoltà di presentare nuova istanza sulla base di ulteriori elementi di fatto; astrattamente non si può escludere anche

un'eventuale ripresentazione afferente i medesimi elementi già esposti, ma corredata da differenti considerazioni di natura valutativa.

Il rigetto dell'istanza può avvenire sia per l'insufficienza degli elementi raccolti nella fase istruttoria, sia perché nelle more dell'attività posta in essere sono intervenute ulteriori condotte che hanno prodotto una denuncia penale per il delitto previsto e punito dall'art. 612 bis c.p.

Sul piano operativo la Questura di Bologna ha inteso, comunque, redigere decreto da notificare alle parti nel quale preso atto del contenuto dell'istanza, valutati gli episodi descritti in sede di esposto e considerati nella complessità delle condotte, essi siano idonei a produrre un ammonimento.

c) In questo caso l'istanza viene archiviata in quanto la vittima degli atti persecutori ne ha espressamente fatto richiesta. Analogamente ai casi a) e b) viene redatto processo verbale nei quali il Questore decreta che il procedimento amministrativo avviato a seguito della richiesta di ammonimento è archiviato per espressa volontà della parte offesa.

## **5. I rimedi esperibili al decreto di ammonimento.**

Precisa l'art. 8 che il Questore “...ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedete l'ammonimento e al soggetto ammonito”.

Da qui si desume il duplice “contatto” tra la pubblica amministrazione ed il destinatario

dell'ammonimento. Se è vero che esso debba avvenire in forma orale – ovvero con la comparizione avanti al Questore od a un funzionario da egli incaricato – deve esserne comunque consegnata e notificata copia scritta. Evidente appare la valenza psicologica di tale procedura che consiste sia con la presentazione innanzi ad un soggetto esercente una pubblica funzione che con la formale consegna della copia del provvedimento, quale monito ad attenersi ad una condotta conforme alla legge.

Vista l'assenza di indicazioni specifiche, devono ritenersi applicabili i principi generali previsti dal Codice di Procedura Penale (16).

In particolare, relativamente al contenuto del decreto devono essere riportati:

- luogo, anno, mese e giorno;
- generalità delle persone intervenute;
- indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire;
- descrizione delle condotte moleste e minacciose;
- ammonimento a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi, per il futuro, dal compiere atti persecutori nei confronti del richiedente.

La natura di atto amministrativo del provvedimento impone una verifica della procedura anche in relazione alle disposizioni generali di cui alla Legge n. 241/1990 ed in particolare modo relativamente all'instaurazione del contraddittorio e alla richiesta di accesso agli atti.

La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per provvedimenti aventi precipua finalità cautelare, accentuata nella specie

dall'aspra conflittualità e dallo scarso equilibrio che emerge dagli atti (17).

Per quanto attiene il contraddittorio si segnala che la specifica natura del procedimento di ammonimento consente per "ragioni di celerità" (18), nonché di sicurezza per la vittima, di non porre immediatamente l'eventuale stalker a conoscenza della presentazione dell'istanza e della contingente istruttoria.

A tutt'oggi, a fronte della richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 241/1990, la Questura di Bologna non aderisce a tale richiesta. La deroga a questa norma trova fondamento nel divieto contenuto all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 10 maggio 1994 n. 415 (19) che sottrae all'accesso gli atti o documenti che sono presupposto per l'adozione di provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità.

Detta interpretazione trova conforto nelle prime espressioni della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto che il contenuto doveroso del provvedimento rende recessiva la censura della


violazione delle regole di partecipazione al procedimento ex art. 21-octies della L. 241/90 (20).

Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico e il ricorso al T.A.R.

## 6. I dati della Questura di Bologna.

Grazie alla collaborazione offerta dal Questore di Bologna si sono potute analizzare tutte le istanze di richiesta di ammonimento presentate a far data dall'entrata in vigore del D.L. n.11/2009 del 23 febbraio 2009 fino al 22 febbraio 2012, per un totale di 216.


L'area di competenza del Questore è rappresentata, oltre che dal Comune di Bologna, da tutti gli altri comuni componenti la provincia, pertanto il campione di area geografica analizzata è riferibile a 842.458 soggetti residenti (21). Nel corso dei primi tre anni dall'entrata in vigore sono state presentate numero 216 richieste di ammonimento, di cui 77 presentate nel periodo 23/02/2009–22/02/2010, 64 presentate nel periodo 23/02/2010–22/02/2011 e 75 presentate nel periodo 23/02/2011–22/02/2012.



**Grafico n. 1:** età della persona raggiunta dall'ammonimento (per sesso).

Nel grafico n.1 è prevalente in tutte le fasce d'età rappresentate la differenza di genere, con rilevanza maschile. Il campione esaminato pone la fascia maschile d'età compresa tra i 40 ed i 44 anni quale quella maggiormente interessata

all'evento. Inoltre, il grafico evidenzia che le quattro colonne di colore blu (maschi) comprese tra 30 e 49 anni rappresentano quasi il 50% degli autori complessivi senza distinzione di genere.




**Grafico n. 2:** età della vittima (per sesso)

Le vittime sono prevalentemente donne e la singola fascia d'età in cui tali eventi si registrano più frequentemente è tra i 35 ed i 39 anni. Analogamente alla tabella n. 1 vi sono quattro

colonne che rappresentano quasi il 50% delle vittime, ma l'età anagrafica è più bassa rispetto a quella degli autori, compresa tra i 25 ed i 44 anni.

	TOT	AMMONITI	RESPINTI	ARCHIVIATI	ALTRO
<b>I ANNO</b>	77	46 (60%)	19 (25%)	10 (13%)	2 (3%)
<b>MASCHI</b>	64	38 (59%)	16 (25%)	8 (13%)	2 (3%)
<b>FEMMINE</b>	13	8 (62%)	3 (23%)	2 (15%)	0 (0%)
<b>II ANNO</b>	64	52 (81%)	9 (14%)	1 (2%)	2 (3%)
<b>MASCHI</b>	54	43 (79%)	8 (15%)	1 (2%)	2 (4%)
<b>FEMMINE</b>	10	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	0 (0%)
<b>III ANNO</b>	75	48 (64%)	13 (17%)	4 (5%)	10 (13%)
<b>MASCHI</b>	58	39 (67%)	7 (12%)	3 (5%)	9 (16%)
<b>FEMMINE</b>	17	9 (53%)	6 (35%)	1 (6%)	1 (6%)

**Tabella n. 1:** esito delle richieste di ammonimento dopo la fase istruttoria (per anno).



**Grafico n. 3:** esito delle richieste di ammonimento dopo la fase istruttoria (per anno).

La tabella n. 1 rappresenta una prima suddivisione per anno delle richieste di ammonimento pervenute alla Questura di Bologna. Si può notare che, se il dato complessivo del secondo anno rispetto al primo ha un lieve calo di richieste, mentre il terzo anno evidenzia valori analoghi al primo (77 istanze rispetto alle 64 del II° anno ed alle 75 del III° anno), peraltro la percentuale degli ammoniti al termine dell'attività istruttoria aumenta sensibilmente passando dal 60% all'81% del totale per poi diminuire nel terzo ed ultimo anno al 64%. Conseguentemente, i procedimenti respinti per insussistenza dei presupposti passano dal 25% al 14%, al 17%, mentre le richieste

archivate per espressa volontà della vittima sono il 13% il primo anno, ma solamente il 2% ed il 5% negli altri periodi. Con la denominazione "altro" nella tabella n. 1 sono comprese le richieste presentate al Questore di Bologna e trasferite per competenza territoriale ad altre provincie e quelle ancora in fase istruttoria poiché molto recenti. Per quanto attiene la distinzione di genere maschio-femmina, i dati dei singoli periodi sono in linea con la tendenza complessiva ad eccezione della percentuale di femmine ammonite il II° anno che rappresenta il 90% sul totale delle richieste di quel segmento.

	VITTIME		AUTORI		AMMONITI	
	M	F	M	F	M	F
<b>ITALIANI</b>	47 (22%)	137 (63%)	143(66%)	36 (17%)	98 (67%)	22 (15%)
<b>STRANIERI</b>	2 (1%)	30 (14%)	33 (15%)	4 (2%)	22 (15%)	4 (3%)

**Tabella n. 2:** dati su vittime e persone ammonite (per nazionalità).

La tabella 2 evidenzia nella totalità dei tre anni il numero di italiani e di stranieri (ulteriormente suddivisi per sesso) vittima od autore di condotte persecutorie ed il numero di coloro che successivamente hanno ricevuto l'ammonimento del Questore. Il primo dato che emerge è rappresentato dalle vittime: per quanto riguarda le vittime di nazionalità italiana il 63% sono donne a


cui si deve aggiungere un ulteriore 14% di donne straniere. I dati relativi agli autori si possono considerare omogenei rispetto ai valori precedenti (i maschi autori sono rispettivamente 66% italiani e 15% stranieri, mentre le donne rappresentano il 17% e il 2%). Anche la percentuale di ammoniti è in linea con queste risultanze.

	VITTIME		AUTORI		AMMONITI	
	M	F	M	F	M	F
<b>I ANNO</b>						
<b>ITALIANI</b>	20 (26%)	42 (55%)	51 (66%)	12 (16%)	30 (65%)	7 (15%)
<b>STRANIERI</b>	1 (2%)	14 (18%)	13 (17%)	1 (1%)	8 (17%)	1 (2%)
<b>TOT.</b>	<b>77 (100%)</b>		<b>77 (100%)</b>		<b>46 (100%)</b>	
<b>II ANNO</b>						
<b>ITALIANI</b>	10 (16%)	44 (69%)	45 (70%)	8 (13%)	35 (67%)	7 (13%)
<b>STRANIERI</b>	0 (0%)	10 (16%)	10 (14%)	2 (3%)	8 (1%)	2 (2%)
<b>TOT.</b>	<b>64 (100%)</b>		<b>64 (100%)</b>		<b>52 (100%)</b>	
<b>III ANNO</b>						
<b>ITALIANI</b>	17 (23%)	51 (68%)	48 (64%)	15 (20%)	33 (69%)	8 (17%)
<b>STRANIERI</b>	1 (1%)	6 (8%)	11 (15%)	1 (1%)	6 (13%)	1 (2%)
<b>TOT.</b>	<b>75 (100%)</b>		<b>75 (100%)</b>		<b>48 (100%)</b>	

**Tabella n. 3:** dati su vittime e persone ammonite (per anno e nazionalità).

La tabella 3 rappresenta un'ulteriore specificazione della tabella precedente dove la risultanza più evidente è quella che si hanno solo 2 uomini stranieri vittima di condotte persecutorie nell'intero arco temporale dei tre anni. Ulteriore considerazione attiene al numero complessivo di stranieri autori: 38 rispetto ai 179 autori di nazionalità italiana. Appare del tutto evidente che

la popolazione italiana residente nell'area geografica analizzata è prevalente rispetto a quella straniera e, quindi, il dato rispecchia questa tendenza, ma solo un'analisi di più anni potrà stabilire se lo strumento giuridico introdotto con la L. 38/2009 ha eguale percezione ed utilizzo da parte di soggetti con diversa cultura, provenienza, religione ed estrazione sociale.



**Grafico n. 4:** esito delle richieste di ammonimento dopo la fase istruttoria.

### 7. Il tema della protezione della vittima.

La continua insistenza dello *stalker* e la sua capacità di penetrare nella vita privata della vittima, unitamente alla percezione dell'inefficacia degli strumenti legali di tutela a disposizione dell'ordinamento, provocano in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza, da cui possono scaturire gravissime conseguenze nell'equilibrio psicofisico della vittima e nella sua ordinaria vita sociale e di relazione.

Con l'entrata in vigore della presente legge, il legislatore ha posto la sua attenzione anche all'aspetto del risarcimento del danno della vittima. Il percorso parte da lontano ed inizialmente è segnato dalla Convenzione Europea per le vittime dei reati conclusa a Strasburgo il 24 novembre 1983.

Detta Convenzione obbliga le parti a prevedere, nelle loro legislazioni interne, un sistema di compensazione volto a risarcire, con fondi

pubblici, le vittime di infrazioni violente, dolose che hanno causato gravi lesioni corporali o la morte.

In linea di principio, il risarcimento del danno dovrebbe essere assicurato dall'autore del reato; tuttavia, considerando le numerose ipotesi di autori di reato rimasti ignoti, in qualche modo irreperibili od insolubili, lo Stato deve contribuire alla riparazione del danno (22).

L'Italia, pur non essendo insensibile alla tematica del risarcimento del danno da reato non ha, a tutt'oggi, ratificato la Convenzione.

Successivamente, il Consiglio Europeo di Tampere (23) varò un documento in materia di sicurezza e giustizia nel quale si sottolineava la necessità di elaborare norme comuni anche in tema di risarcimento del danno e delle spese legali, nonché di creare programmi nazionali di finanziamento delle iniziative per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.

Nella stessa direzione si pone la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea - 2001/220/GAI, Bruxelles 15 marzo 2001 - per quanto attiene alla *“posizione della vittima di criminalità del procedimento penale”* (24). Essa prevede l'assistenza alle vittime di reati prima, durante e dopo il procedimento penale; gli Stati membri devono garantire che la dignità della vittima sia rispettata e che i suoi diritti siano riconosciuti in tutto il corso del procedimento. Inoltre, le vittime particolarmente vulnerabili devono beneficiare di un trattamento specifico che risponda in modo adeguato alla loro situazione.

La Decisione Quadro evidenzia anche l'opportunità di creare degli istituti (25) che abbiano la funzione di promuovere *“il riconoscimento del torto da parte dell'autore del reato”* nei confronti della vittima, al fine di realizzare una più significativa riparazione. Il risarcimento del danno è espressamente posto come obiettivo da conseguire *“entro un ragionevole lasso di tempo”* nello stesso processo penale (26).

L'adeguamento della tutela degli interessi della vittima ai parametri stabiliti dal Consiglio d'Europa costituisce un impegno per l'Italia ad adottare i necessari provvedimenti, non essendo tale direttiva direttamente efficace nell'ordinamento interno dei singoli Stati. La necessità dell'ampliamento degli orizzonti della tutela delle vittime nel nostro paese appare direttamente correlata con l'espansione della cultura della protezione dei diritti fondamentali.

Di tale orientamento culturale e dottrinale ne sono espressione sia l'elaborazione giurisprudenziale relativa alla risarcibilità del danno esistenziale che il riconoscimento della risarcibilità del danno

morale come conseguenze della violazione dei diritti umani, ancorché al di fuori della materia penale.

In tale ottica sarebbe auspicabile la creazione di una rete territoriale in grado di prendersi cura delle vittime, anche accogliendole in strutture che le pongano tempestivamente al riparo da situazioni di disagio. Regioni quali l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Piemonte hanno mosso i primi passi in questa direzione creando un fondo di solidarietà che copre le spese legali per l'assistenza in giudizio delle donne vittime di violenza e maltrattamenti. Il cammino è ancora molto lungo e si rende necessario un intervento organico che riconosca alla vittima la posizione di soggetto portatore di autonome istanze meritevoli di tutela nell'ordinamento penale sostanziale e processuale.

Tale intervento appare ormai improcrastinabile anche alla luce della Direttiva Comunitaria 2004/80/CE che impone l'introduzione nelle normative dei singoli Stati membri di un sistema che garantisca un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di crimini intenzionali violenti.

## **8. Valutazioni conclusive.**

La fattispecie delittuosa introdotta dalla L.38/2009 ha comportato un intervento incisivo del legislatore per la prevenzione ed il controllo del fenomeno dello stalking. Si tratta di una norma diretta a tutelare la dignità e la libertà morale della persona, intese come manifestazioni della facoltà dell'individuo di autodeterminarsi.

Oltre all'introduzione dell'art. 612 bis c.p. che sanziona i comportamenti di stalking, sono stati predisposti adeguati strumenti di protezione e sicurezza della vittima. Si è così ottenuto, da un



lato, una norma penale con la funzione propria di deterrenza, dall'altro si è creato un sistema di provvedimenti *extra codicem* quali: l'ammonimento del Questore - in una previsione di escalation punitiva - e l'introduzione di strumenti procedurali come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o dai suoi congiunti.

Il bilancio dello strumento dell'ammonimento del Questore a tre anni dall'entrata in vigore è decisamente positivo. Dall'analisi dei dati forniti dalla Questura di Bologna, si può dire che la previsione del legislatore è stata realizzata appieno: si è introdotto uno strumento efficace e rapido in favore della vittima di azioni persecutorie realizzando, altresì, lo scopo preventivo di dissuadere l'autore dal compiere altri reati.

Certamente andrebbero implementate le circolari esplicative per la corretta applicazione dell'ammonimento, in modo tale da armonizzare tutte le procedure adottate dalle Questure in ambito nazionale.

Un dato significativo che è emerso dalle considerazioni degli operatori della Questura di Bologna (Div.ne Anticrimine) è quello della scarsa conoscenza dello strumento dell'ammonimento da parte della vittima. Infatti, gran parte delle vittime di nazionalità italiana e la totalità di quelle straniere non conoscevano questo "utensile giuridico" di antica derivazione, ma si sono determinate ad utilizzarlo su indicazione del personale dell'ufficio denunce.

Non è stato sempre agevole e di facile lettura per la persona offesa comprendere la differenza tra una denuncia penale ed un atto amministrativo dell'Autorità di Pubblica Sicurezza quale

l'ammonimento. Talvolta, esso appariva un *minus* rispetto alle conseguenze penali di una denuncia.

In realtà, si è rivelato uno strumento efficace per la tutela della vittima, grazie ad un iter burocratico semplificato e ad una efficienza del personale preposto, la cui conoscibilità andrebbe sicuramente implementata.

#### Note.

(1) Anche il parere del CSM (delibera del 2 aprile 2009 in [www.csm.it](http://www.csm.it)) sul decreto che ha introdotto il reato di atti persecutori, sottolinea il significato della norma "... diretta a colmare una profonda lacuna normativa che ha visto quasi sempre le forze di polizia e la magistratura assenti sul piano dell'intervento in tutte quelle gravi situazioni conosciute con il termine di "stalking" e già oggetto di di osservazione e di studio in numerosi Stati esteri...".

(2) Se effettuate singolarmente, tali condotte costituiscono un reato diverso, ovvero quello di minaccia o molestia.

(3) E' abituale il reato che risulta dalla reiterazione nel tempo di più condotte identiche ed omogenee- Il reato abituale può consistere: a) nella ripetizione di più condotte che, prese isolatamente, sarebbero penalmente irrilevanti (c.d. reato abituale proprio); b) nella ripetizione di più condotte che già di per sé costituiscono reato c.d. reato abituale improprio).

(4) In tali ordinamenti è conosciuto con la denominazione "restraining order" e viene emanato dalla Autorità preposta con lo scopo di indurre la gente ad interrompere la serie di condotte persecutorie.

(5) Convertito senza modifiche dalla legge 38/2009.

(6) La richiesta di ammonimento ha un intrinseco valore di denuncia in riferimento all'aspetto di portare una determinata notizia di pericolo a conoscenza dell'Autorità. Sotto questo profilo esso consente agli organi preposti di adottare, non soltanto misure che attengono al ritiro delle licenze di armi e munizioni ed al sequestro delle eventuali armi in possesso, ma anche forme di sensibilizzazione dei familiari o di intervento di altri uffici qualora le condotte rivelino tossicodipendenze, alcool dipendenze, o disturbi psichici (Bartolini F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Celt, Piacenza, 2009).

(7) Salvatori G., "L'ammonimento del Questore: come richiederlo", in [www.stalking.it](http://www.stalking.it).

(8) T.A.R. Campania sez. V 13/1/2011 n. 114.

(9) Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

(10) Parodici, *Stalking e tutela penale*, Giuffrè Milano, 2009.

- (11) Cfr. TAR Lombardia – Brescia, sezione II , sentenza 28 gennaio 2011 n. 183
- (12) Cfr. TAR Campania – Napoli, sezione V, sentenza 13 gennaio 2011 n. 114
- (13) Cfr. TAR Lombardia – Milano, sezione III, sentenza 25 agosto 2010 n. 4182
- (14) Modulistica fornita dalla Questura di Bologna.
- (15) Recita l'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico): "chiunque attesta falsamente ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni".
- (16) Art. 134 comma 1, c.p.p. ed artt. 136, 137 e 373 c.p.p.
- (17) L'assenza formale della preventiva comunicazione di apertura del procedimento amministrativo non determina l'illegittimità del provvedimento finale adottato.
- (18) Art. 7 legge n. 241/1990 .
- (19) Di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
- (20) T.A.R. Calabria Reggio Calabria 4/11/2010 n. 1171; che, anche alla luce di analogo precedente della Sezione (sentenza breve 31/7/2009 n. 1527) il ricorso è infondato e deve essere respinto.
- (21) Dati sito Demostat riferiti alla popolazione residente al 1° gennaio 2011 nella provincia di Bologna di età superiore ad anni 18.
- (22) Art. 2 Convenzione Europea per le vittime dei reati; 24 novembre 1983.
- (23) Tampere (Finlandia) 15-16 ottobre 1999.
- (24) Decisione Quadro 2001/220/GAI, Bruxelles 15 marzo 2001.
- (25) Il riferimento è all'istituto della mediazione nel processo penale.
- (26) Art. 9 Decisione Quadro 2001/220/GAI, Bruxelles 15 marzo 2001.

## Bibliografia.

- Aa.Vv., *Le recenti modifiche del Codice di Procedura Penale*, Volume II, Giuffrè, Milano, 2009.
- Aa.Vv., *Le recenti modifiche del Codice di Procedura Penale*, Volume III, Giuffrè, Milano, 2009.
- Agnese A., *Violenza sessuale e stalking*, ed. Expert, Forlì, 2009.
- Agnino F., "Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale", *Giur. Merito*, 2, 2011.
- Amore A., *Stalking: forma/e di abuso sulle donne abituate a subire in silenzio senza tutela legale. Quali gli interventi*, Editori Riuniti University Press, Roma, 2009.
- Anceschi A., *La violenza familiare: aspetti penali, civili e criminologici*, Giappichelli, Torino, 2009;
- Aramini M., "Lo stalking, aspetti psicologici e fenomenologici", in Gulotta G., Pezzati S. (a cura di), *Sessualità, diritto, processo*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Atti parlamentari, Senato della Repubblica n. 1046 (XV Legislatura).
- Atti parlamentari, Senato della Repubblica n. 1830 (XV Legislatura).
- Atti parlamentari, Camera dei Deputati n. 1249 (XV Legislatura).
- Atti parlamentari, Camera dei Deputati n. 4891 (XV Legislatura).
- Auletta G., "Misure civili contro la violenza nelle relazioni familiari", in *Famiglia e diritto*, n. 3, 2003.
- Balloni A. (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Clueb, Bologna, 2006.
- Bartolini F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Celt, Piacenze, 2009.
- Bellina M., "Lo stalker del 2000 usa il telefonino", in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it).
- Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima*, Angeli, Milano, 1996.
- Bricchetti R., Pistorelli L., "Entra nel codice la molestia reiterata", in *Guida al Diritto*, n. 10, 2009.
- Bricchetti R., Pistorelli L., "Sanzioni più pesanti se il reato è contro minori", in *Guida al Diritto*, n. 10, 2009.
- Cadoppi A., "Stalking, solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto", in *Guida al Diritto*, n. 7, 2007.
- Cadoppi A., "Con norme sul recupero del molestatore più completa la disciplina anti stalking", in *Guida al Diritto*, n. 30, 2008.
- Cadoppi A., "Efficace la misura dell'ammonizione del Questore", in *Guida al Diritto*, n. 10, 2009.
- Cadoppi A., "Atti persecutori, una normativa necessaria", in *Guida al Diritto*, n. 19, 2009.
- Calio M.F., *Stalking e Stalkers*, Liberistampatori, Novara, 2007.
- Camera dei Deputati, Dossier di documentazione, 12/11/2007.
- Catalli M., Milone L., "Lo stalking", in [www.mentesociale.it](http://www.mentesociale.it).
- Cendon P., *Il danno esistenziale*, Giuffrè, Milano, 2000.
- Conforti R., "Misure contro le violenze nelle relazioni familiari", [www.overlex.com](http://www.overlex.com).
- Crema S., "Aspetti giuridici e psicologici dello stalking, maltrattamenti e abuso

- all'infanzia", in *Riv. Interdisciplinare*, n. 2, 2005.
- Fiandaca G., Musco E., *Diritto Penale parte speciale*, Zanichelli, Bologna, 2009.
  - Florio M., "Stalking e risarcimento del danno esistenziale", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. III, n. 1, 2009.
  - Forum Associazione Donne Giuriste, *Stalking e violenza alle donne: le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione*, Angeli, Milano, 2009.
  - Gasparini M., "Istanza di ammonimento: una prima forma di tutela", in *Guida al Diritto*, n. 10, 2009.
  - Loiacono D., "Lo stalking. Alcune osservazioni de iure condendo", in *Giustizia e Diritto*, 22/7/2008.
  - Lore E. A., "Atti persecutori e reato di stalking", [www.giustiziaitalia.eu](http://www.giustiziaitalia.eu).
  - Marasco M., Zenobi S., "Stalking, riflessioni psichiatrico forensi e medico legali", in *Difesa Sociale*, vol. LXXXII, n. 4-5, 2003.
  - Marzadori E., "Il ricorso alla decretazione d'urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale", in *Guida al Diritto*, n. 10, 2009.
  - Mastronardi V., "Stalking o sindrome delle molestie assillanti", in Volterra V., *Psichiatria Forense, Criminologia ed etica psichiatrica*, Masson, Milano, 2006.
  - Missaggia M. L., "Stalking: quale tutela in sede civile?", [www.studiodonna.it](http://www.studiodonna.it).
  - Modena group stalking, *Donne vittime di stalking*, Angeli, Milano, 2005.
  - Mohan N., "Stalking", in Rosner R., *Principle e practice of forensic psychiatric*, Arnold, London 2003.
  - Monaco M., "Lo stalking: conoscerlo e difendersi. La sindrome del molestatore", in [www.vivicentro.org](http://www.vivicentro.org).
  - Moschettoni M., "La vittima di stalking e il legame con il suo persecutore", in [www.stalking.it](http://www.stalking.it).
  - Mullen P. E., Pathe M., Purcell R. & Stuart G. W., "Study of stalkers", in *American Journal of Psychiatry*, vol. 156, 1999.
  - Parodi C., *Stalking e tutela penale*, Giuffrè, Milano, 2009.
  - Pezzella V., "Le misure cautelari contro lo stalking", in *D. & G.*, fasc.15,52, 2005.
  - Pizzinga L., "Lo stalker, identità del molestatore assillante", in [www.stalking.it](http://www.stalking.it).
  - Programma Daphne - Commissione Europea, "Misure preventive dirette a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne", 2003, in [www.europa.eu.it/com](http://www.europa.eu.it/com).
  - Salvatori G., "L'ammonimento del Questore: come richiederlo", in [www.stalking.it](http://www.stalking.it).
  - Valsecchi A., "Il delitto di atti persecutori", *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 3, 2009.
  - Zanasi F. M., *Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli ordini di protezione*, Giuffrè, Milano, 2006.